



*Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibile*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE INTEGRATE DI
MOBILITÀ SOSTENIBILE,
LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

Alla

La Spezia Container Terminal Spa
direzione.lsct@pec.contshipitalia.com

Oggetto. **Comunicazione provvedimento di esclusione** in riferimento alla domanda bando “Fondo Complementare – Rinnovo Mezzi di Movimentazione” – DD 1 del 12/01/2022. – **FC7**.

VISTA la domanda pervenuta a questa Amministrazione al prot. n. 7957 del 29/04/2022;

CONSIDERATA la risposta di chiarimento pervenuta con nota n. 8657 del 31/05/2022 e successiva integrazione n.8662 del 01/06/2022 in risposta alla nota n. 8629 del 27/05/2022 di questa Amministrazione con la quale si chiedeva un elaborato grafico quotato con la dimostrazione dello sviluppo dei binari tali da assicurare la piena operatività dei mezzi oggetto di contributo (gru/transtainer/reach stacker/locotrattori) per tutta la lunghezza, **di ciascun binario**, richiesta dal bando;

CONSIDERATO che in data 27/06/2022 questa Amministrazione ha comunicato con nota prot. n. 8806 alla società in indirizzo i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (c.d. preavviso di rigetto) *ex art. 10-bis* della L. n. 241/1990;

CONSIDERATA la memoria pervenuta a questa Amministrazione con nota n. 8845 del 30/06/2022 con la quale codesta impresa ha rappresentato le seguenti osservazioni. L'impresa eccepisce che quanto ritenuto dalla Commissione ministeriale valutatrice non appare corretto da un punto di vista giuridico ed, altresì, eccependo che la motivazione addotta è solo apparente alla luce delle seguenti determinazioni. L'impresa rileva in merito all'asserita lunghezza insufficiente dei binari, in primo luogo che dal tenore letterale della disposizione (decreto n.1 del 12.01.2022) pare ragionevole sostenere che la lunghezza minima dei binari sia da calcolarsi sulla sommatoria dei tre fasci di binari considerati, adducendo che i prerequisiti posti dal Bando sono stati rispettati, in quanto la lunghezza stessa dei tre binari oggi presenti raggiunge complessivi 600 metri lineari, a tendere, ben 2.547,25 metri lineari non appena terminata l'infrastrutturazione dell'Area Ravano. L'impresa evidenzia, altresì, che l'interpretazione fornita dalla Commissione ministeriale appare forzosa ed arbitrariamente restrittiva dei prerequisiti, rilevando che i predetti prerequisiti posti dal bando

siano stati rispettati. In secondo luogo, l'impresa eccepisce, altresì, che l'interpretazione funzionale fornita dalla Commissione ministeriale appare scorretta sotto due profili, il primo di matrice logica, il secondo di natura meramente pratica;

VISTO il verbale n. 4 della riunione della preposta Commissione ministeriale di valutazione, tenutasi 08 agosto 2022;

TENUTO CONTO che le osservazioni di codesta impresa non possono essere accolte poiché il requisito previsto dal bando [DD 12/01/2022, n.1 – Art. 5] “a pena di esclusione” prevede: “**minimo 3 binari di lunghezza almeno pari a ml.550**”. Di pari tenore è il DI 28/10/2021, n.412 – Art.3. La richiesta formulata da entrambi i decreti è esplicita di n. 3 binari. La successiva specifica della lunghezza indicata è, evidente di per se, che riguardi la lunghezza di ciascuno dei binari precedentemente richiesti. Qualora infatti i decreti avessero voluto far riferimento alla lunghezza complessiva dei binari a disposizione del terminale (come viene indicato nella risposta pervenuta dall'impresa) avrebbero sinteticamente indicato tale misura senza indicare il numero dei binari di cui doveva essere composto il terminale, richiesta che non avrebbe avuto alcun senso se lo scopo fosse stato genericamente quello di selezionare la lunghezza di treni che una volta scomposti, potevano essere accolti nel terminale. Anzi, se si volesse seguire tale interpretazione, questo avrebbe comportato una arbitraria ingerenza dell'Amministrazione nell'organizzazione del terminale che avrebbe dovuto scomporre i treni solo e secondo tre o più binari. Il requisito dei 3 binari da 550 ml, ciascuno, viene spiegato nella autorizzazione che la Commissione europea ha dato all'aiuto in questione con la decisione SA.101273 del 08/06/2022 al §(24)(i) “*gli interporti e i terminal intermodali devono avere un minimo di tre binari di lunghezza almeno pari a 550 metri. L'Italia ha spiegato che questa è la capacità standard dell'infrastruttura ferroviaria italiana lungo la rete TEN-T e che il numero di tre binari è necessario per consentire operazioni di trasbordo tra i treni. Questo criterio mira pertanto a garantire che gli interporti e i terminal intermodali dei beneficiari abbiano le dimensioni minime necessarie per utilizzare efficacemente i mezzi sovvenzionati dalla misura e possano contribuire a migliorare la capacità di movimentazione del traffico intermodale di merci lungo la rete TEN-T*”. Per quanto riguarda il sezionamento del treno [punto a) delle osservazioni] è una operazione che richiede un notevole dispendio di tempi, mezzi ed operatori. La misura mira ad incentivare una rete che deve essere caratterizzata da una elevata efficienza logistica e, le particolari esigenze richiamate [punto b)] sono altrettanto gestibili ed in modo molto più efficiente con la conformazione indicata di almeno 3 binari raggiunti da uno stesso mezzo di movimentazione [gru/transtainer/reach stacker]. L'automazione è parte della logistica ed è quello che occorre per efficientarla. Allo stesso tempo, come indicato nella decisione della Commissione sopra richiamata, le risorse vengono destinate a quei terminali che possano contribuire, nell'immediato, a migliorare le capacità di movimentazione del traffico intermodale. Non si rilevano infine profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'intervento con il regime degli aiuti di Stato o con la libera circolazione delle merci, considerata la decisione della Commissione europea sopra richiamata.

SI DISPONE

l'esclusione, in via definitiva, di codesta impresa dall'assegnazione dei contributi in oggetto in quanto l'istanza presentata non soddisfa il requisito previsto dal Decreto n. 1 del 12/01/2022 all'art. 5, punto 1.2: "*minimo 3 binari di lunghezza almeno pari a ml.550*".

Si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento di esclusione, sul profilo web del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nella sezione "Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti amministrativi".

Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Lazio, Roma, da parte della società in indirizzo entro 60 giorni dalla notifica o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Direttore Generale
(dott. Vincenzo Cinelli)